



1° - di autorizzare la concessione di mutui ipotecari a favore dei sopraindicati dipendenti nella misura minore tra gli importi richiesti, il valore che dalla C.C.I. verrà attribuito agli appartamenti da acquistarsi e la disponibilità dei richiedenti all'atto del concretamento delle operazioni, aggiungendo a detti importi l'ammontare delle spese contrattuali nella misura che sarà consentita dalle disponibilità stesse e applicando le condizioni previste dal Regolamento 14 febbraio 1947 e sue successive modificazioni, e cioè:

- tasso d'interesse 5.25%;
- ammontamento anni 25 al massimo;

2° - di dare mandato al Direttore generale stesso e, in sua vece, al Vice Direttore generale, ciascuno con facoltà di firmare da solo, di eseguire le operazioni di cui si tratta e, ove occorra, di nominare procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere quanto necessario per il concretamento delle operazioni stesse.

Il Consiglio, su conforme parere favorevole espresso dal Comitato permanente nell'adunanza in data 13 corr., approva.